



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 190 DEL 16/04/2018 REG. GENERALE
N. 83 DEL 16/04/2018 REG. SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO 80 % DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE DA DESTINARE AD OPERE DI CULTO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI TUILI - ANNO 2016/2017

L'anno duemiladiciotto del mese di aprile del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

Visto il decreto del sindaco n° 5 del 01/06/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico al geom. Roberto Zucca;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 e relativi allegati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2018;

Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrati e modificati dal D.Lgs. n. 126/2014, sulle fasi di impegno e liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Richiamata la L.R. 13 giugno 1989, n. 38 recante norme per la ripartizione dei proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente "Norme per l'edificabilità dei suoli" e l'istituzione del Comitato Tecnico Consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto, che:

- all'art. 1 prevede "*In attuazione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3, 5, 10, 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della quota di base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati*";

- all'art. 2 prevede *“Per concorrere alla ripartizione della quota, come determina ai sensi dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento della confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, dell'ammontare e alle forme del concorso richiesto. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite. L'erogazione dell'80 per cento del contributo annuale previsto avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata. I programmi adottati dal consiglio comunale dovranno essere trasmessi, entro il termine di 60 giorni dalla adozione, per la valutazione al Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo articolo 5. Agli enti religiosi, verranno assegnate, sotto forma di cessione, anche le aree classificate per la costruzione di chiese ed altri edifici per servizi religiosi nelle previsioni dei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche all'esterno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167”;*

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 47 del 19.12.2007 è stato approvato il programma di massima per la ripartizione dei proventi di cui alla L. 10/1977, art.12 e s.m.i. e destinazione del 10% in favore della Parrocchia San Pietro Apostolo di Tuili;

Verificato che le somme disponibili nel Bilancio 2018 per le opere di culto ammontano a Euro 1.703,28, derivanti dai proventi versati come oneri concessori e riferite agli anni 2016 e 2017;

Dato atto che la somma di Euro 1.703,28 risulta regolarmente impegnata nei confronti della Parrocchia San Pietro Apostolo di Tuili, rappresentata dal Parroco pro-tempore don Antonello Muscas, da assegnare per l'edilizia per il culto ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 38/1989;

Considerato che la Parrocchia San Pietro Apostolo di Tuili sta procedendo ai lavori di ristrutturazione edilizia di un locale (ex oratorio) da adibire a salone parrocchiale;

Ritenuto pertanto opportuno liquidare l'acconto del 80% dei proventi accantonati per le opere di culto, in favore della suddetta parrocchia di Tuili, così come previsto dall'art. 2 della L.R. 38/1989;

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e il visto in ordine alla compatibilità della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di determinazione del Responsabile Servizio Tecnico;

DETERMINA

Di richiamare nel presente atto quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare la somma di Euro 1.362,62, come acconto del 80 % del contributo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 38/1989, in favore della Parrocchia San Pietro Apostolo di Tuili, rappresentata dal parroco pro-tempore don Antonello Muscas, assegnato per l'edilizia per il culto;

Di dare atto che il saldo del restante 20 %, pari a Euro 340,66, verrà liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata;

Di imputare la spesa di € 1.362,62 sulla voce di Bilancio 8590/10/1, imp. 13 per € 1.288,59 (annualità 2016) e sulla voce di Bilancio 8590/10/2, imp. 50 per € 74,03 (annualità 2017);

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:Geom. Roberto Zucca

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante l'ammissibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti.

Tuili, lì 13/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to:Rag. Cera Efsia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/04/2018 al 01/05/2018.

Tuili, lì 16/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:Geom. Roberto Zucca